

STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della L. 383/2000 l'associazione di promozione sociale denominata "FANTALICA" avente sede a Padova in via G. Dal Santo n° 2/a.

Articolo 2

L'associazione è apolitica apartitica e non ha finalità di lucro. L'associazione ha come scopo quello di promuovere ed attuare eventi culturali, ricreativi, sportivi, scientifici; organizzare corsi, la ricerca, l'allestimento e l'organizzazione di spettacoli comprendenti diverse discipline artistiche (recitazione, danza, mimo, musica, improvvisazione etc.), seminari, convegni; collaborare con altri soggetti ed enti per la realizzazione dei medesimi scopi, la diffusione dell'arte teatrale in ogni sua forma, la realizzazione di laboratori o gruppi di lavoro che perseguano iniziative volte allo sviluppo della personalità.

E' altresì compito dell'associazione gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivo dei soci propri o di altri circoli consociati per la somministrazione di alimenti e bevande che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate e realizzate le iniziative dell'associazione.

Articolo 3

L'associazione potrà collaborare con altri soggetti ed enti per l'attuazione dei programmi compatibili con lo scopo sociale.

Articolo 4

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Segretario Tesoriere

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito

Articolo 5

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che condividano lo spirito e gli ideali dell'Associazione, la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio Direttivo.

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo specificando nome, cognome, data di nascita, domicilio, cittadinanza. E' compito del legale rappresentante del circolo o di altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda. L'accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione al libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio".

L'adesione all'Associazione per l'Associato maggiore di età, dà il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche di Statuto e Regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuali, determinate dal Consiglio Direttivo, o dalle eventuali quote straordinarie determinate dall'Assemblea.

Le dimissioni del socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'associazione con lettera raccomandata da

Allegato A

inviarsi alla sede dell'Associazione entro 3 mesi prima del momento in cui il recesso dovrà avere efficacia.

Articolo 6

I soci hanno diritto ad un voto in Assemblea, a prescindere dal numero di quote associative versate.

Articolo 7

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti del circolo, entro 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

Articolo 8

Il socio non potrà per alcun motivo, nemmeno dopo il recesso, chiedere la divisione del fondo comune e la liquidazione della propria quota.

Articolo 9

I soci sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale
- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie
- a non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

L'inosservanza di queste regole comporterà l'esclusione del socio dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Articolo 10

L'assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli aderenti all'associazione. L'assemblea delibera validamente con il voto di ciascun associato secondo le previsioni dell'articolo 2532, 2° comma del codice civile, a maggioranza assoluta dei soci in prima convocazione e dei soci presenti in seconda convocazione.

E' convocata almeno una volta l'anno, alla chiusura dell'esercizio, ed ogni volta che il legale rappresentante ne ravvisi la necessità oppure ne faccia richiesta almeno un quarto degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità e la loro revoca non hanno voto gli amministratori.

La convocazione viene effettuata con avviso affisso all'interno dei locali dell'associazione con almeno 10 giorni di preavviso, oppure mediante lettera A/R o a mano, spedita a tutti i soci almeno 10 giorni prima della convocazione.

L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca il Segretario Tesoriere;
- elegge e revoca il Presidente;
- approva i bilanci;
- approva il regolamento interno;

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti. Inoltre l'assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell'associazione con

Allegato A

devoluzione del patrimonio, sulle modifiche allo statuto, sul trasferimento della sede sociale, su ogni altro argomento di carattere straordinario col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito ed è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. I suoi membri durano in carica n. 4 anni, salva la revoca dell'intero Consiglio. Il Consiglio direttivo delibera quando sono presenti tutti i suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che ha il compito di coadiuvare il Presidente nel raggiungere le finalità dell'associazione ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione come contemplati per legge.

Articolo 12

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo; dura in carica 4 anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo; sottoscrive tutti gli atti amministrativi dell'Associazione; conferisce ai soci procura speciale per la gestione delle attività autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Il segretario tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, di cui può essere parte, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, è responsabile della regolare tenuta della contabilità, prende in custodia i beni dell'associazione, risponde in ogni sua operazione al Presidente quale responsabile legale dell'associazione.

Articolo 14

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da beni mobili, immobili o crediti provenienti da:

- contributi associativi;
- donazioni o lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi della L. 383/2000.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'anno finanziario inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo alla fine di ogni anno sociale, dal quale risulteranno i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Tale bilancio dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria entro il mese di novembre.

Articolo 15

Dopo lo scioglimento, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad enti o altre associazioni con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

Tale patrimonio non può essere destinato per scopi diversi da quelli di cui all'art. 2 del presente statuto.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Allegato A

Articolo 16

L'associazione rispetta i criteri relativi alle associazioni di promozione sociale indicati dalla legge 383/2000.
Per quanto non stabilito dal presente Statuto, verranno applicate le norme di legge in materia.